

Sentenza: 24 giugno 2020, n. 159

Materia: pubblico impiego; società pubbliche; ordinamento civile

Parametri invocati: articoli 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione; art. 1, commi 557 e seguenti l. 296/2006, d.l. 78/2010, art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, art. 25 d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 2, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019)

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 9/2019, nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007»;

2) dichiarazione di estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera e) – che aggiunge all'art. 59 della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), i commi 8-sexies e 8-septies –, e 10, comma 1, lettera d) – nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)», i commi da 2-bis a 2-quater –, della legge reg. Lombardia n. 9/2019

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava le tre disposizioni in oggetto, ritenendole complessivamente in contrasto con i parametri indicati in epigrafe.

Rinunciava successivamente alla seconda e terza impugnazione, ossia quelle relative agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 9/2019.

Intervenuta l'accettazione della rinuncia da parte della Regione, la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio relativamente a questa parte.

In merito al significato della disposizione ancora *sub iudice*, ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera a), della citata legge regionale, può affermarsi che essa si traduce nell'obbligo, in capo alle società partecipate dalla Regione Lombardia che intendano assumere nuovo personale, di procedere ad una preventiva ricognizione di lavoratori dipendenti di società omologhe eventualmente interessati ad un processo di mobilità.

Secondo il Governo ricorrente, ciò lederebbe le prerogative di legislazione esclusiva dello Stato, in punto in particolare di ordinamento civile.

La Corte sposa la tesi della parte ricorrente, sul presupposto che la cosiddetta mobilità altro non è che un'ipotesi di cessione del contratto, istituto tipizzato dal codice civile (artt. 1406-1410). Fa notare la Corte come il principio, già ribadito nell'ambito del cosiddetto "pubblico impiego privatizzato" (sentenze nn.163/2013, 229/2013), valga a maggiore ragione nell'ambito di società del settore pubblico allargato, che rivestono forme giuridiche di diritto privato.

L'istituto della previa escussione della mobilità rispetto alle nuove assunzioni propriamente dette, in ambito di società pubbliche, proseguono i giudici costituzionali, è puntualmente disciplinato dall'articolo 25 del decreto legislativo 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica): si tratta di un meccanismo autosufficiente, rispetto al quale la normativa regionale sul punto risulta addirittura incompatibile (ad esempio, non prevede l'accordo sindacale a monte).

Risulta inconferente, secondo la Corte, anche il richiamo che la difesa regionale opera al comma 5 dell'articolo 19 del testo unico 175/2016, che prevede la possibilità che le amministrazioni socie predispongano piani di razionalizzazione della spesa, anche relativa al personale. Tale norma è intesa a consentire l'approvazione di atti amministrativi, legati alla contingenza del momento, non è idonea ad essere attuata attraverso una norma di legge, per sua natura generale ed astratta e senza una delimitazione temporale.

Conclusivamente, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), L.R. Lombardia 9/2019 viene dichiarata costituzionalmente illegittima.